



[www.scuola.elledici.org](http://www.scuola.elledici.org)

# ISCRIZIONI E IRC

## UNA SCHEDA INFORMATIVA

26 gennaio 2012 - **La CM 110 del 29-12-2011** contiene indicazioni chiare su ciò che deve essere fatto all'atto dell'iscrizione in materia di scelta dell'Irc. *Il paragrafo 6* è interamente dedicato all'argomento:

«La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello **E** allegato. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante il relativo modello **F** allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali».

**È utile qualche chiarimento su alcuni aspetti che presentano spesso irregolarità.**

1. **La scelta va fatta all'inizio di ciascun ciclo** e viene confermata automaticamente in tutti i casi di iscrizione d'ufficio (come già previsto dall'**Intesa Cei-Mpi modificata dal DPR 202/90**). In concreto, la scelta va compiuta solo per l'iscrizione alla prima primaria, alla prima secondaria di I grado e alla prima secondaria di II grado. *Solo nella scuola dell'infanzia la scelta va effettuata ogni anno.*

Nel caso degli *Istituti Comprensivi*, dato che la CM 110/11 alla fine del paragrafo 1 ricorda che l'iscrizione opera d'ufficio anche nel passaggio dalla primaria alla secondaria di I grado, la scelta sull'Irc può non essere ripetuta, ma va compiuta nel caso di iscrizione in una scuola secondaria di I grado diversa da quella dell'istituto comprensivo di provenienza.

È quindi **illegittimo proporre ogni anno agli studenti il modulo per la scelta dell'Irc**. Gli studenti o le famiglie hanno la facoltà di modificare la scelta già effettuata attivandosi autonomamente con una esplicita richiesta per l'anno scolastico successivo, ovviamente entro la scadenza prevista per le iscrizioni, cioè il 20 febbraio.

2. **Per coloro che non si avvalgono dell'Irc la scelta sull'attività alternativa non può essere contemporanea alla scelta sull'Irc**, come ha stabilito da tempo la **Corte costituzionale (Sentenza n. 13 del 1991)**, al fine di «non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona», in quanto – ribadisce la Corte – occorre «separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica».

Pertanto **i modelli E ed F non devono essere distribuiti e compilati contemporaneamente**, anche perché il modello E va compilato solo all'inizio del ciclo scolastico per scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'Irc, mentre il modello F va compilato all'inizio di ogni anno per dare concreta indicazione circa la scelta operata in alternativa (che può liberamente variare ogni anno).

Le **CCMM 128, 129, 130, 131, 211 e 302 del 1986**, tuttora vigenti, fissano del resto i tempi della consultazione degli utenti che deve avvenire entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni (cioè a settembre) per dar corso alle attività alternative.